



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
VANTAGGI ECONOMICI E SPAZI
AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

- Approvato con deliberazione C.C. n. 250 del 21/12/2011;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 138 del 23/07/2014;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 106 del 25/06/2015.

INDICE

Art. 1	Principi e finalità	Pag. 3
Art. 2	Oggetto	Pag. 3
PARTE 1 CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI		
Art. 3	Beneficiari	Pag. 3
Art. 4	Elenco comunale degli enti e associazioni	Pag. 3
Art. 5	Tipologia degli interventi	Pag. 4
Art. 6	Criteri di attribuzione di contributi e vantaggi economici	Pag. 4
Art. 7	Modalità per la richiesta e l'erogazione dei contributi	Pag. 5
Art. 8	Contributi straordinari	Pag. 6
PARTE 2 ASSEGNAZIONE DI SPAZI		
Art. 9	Disponibilità di spazi e modalità di richiesta	Pag. 6
Art. 10	Beneficiari	Pag. 6
Art. 11	Criteri di attribuzione degli spazi	Pag. 6
Art. 12	Canoni	Pag. 7
Art. 13	Gestione, pulizia e manutenzione	Pag. 7
Art. 14	Interventi di valorizzazione degli spazi	Pag. 7
Art. 15	Durata dell'assegnazione	Pag. 7
PARTE 3 PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO		
Art. 16	Il patrocinio	Pag. 8
Art. 17	Oggetto del patrocinio	Pag. 8
Art. 18	Concessione e durata del patrocinio	Pag. 8
Art. 19	Effetto della concessione e utilizzo dello stemma comunale	Pag. 8
Art. 20	Presentazione della domanda di concessione	Pag. 9
Art. 21	Collaborazione	Pag. 9
PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 22	Esclusioni	Pag. 10
Art. 23	Rinvio	Pag. 10
Art. 24	Abrogazioni	Pag. 10
Art. 25	Entrata in vigore	Pag. 10

Art. 1 Principi e finalità

Il Comune di Imola, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.

Il Comune sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso e della città.

Art. 2 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e ssmm, la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, inclusa l'assegnazione di spazi, da parte del Comune di Imola, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, ambientale o di promozione del territorio.

Restano escluse dalla presente disciplina le esenzioni o agevolazioni previste da specifici regolamenti, fermo restando che, qualora tali regolamenti lascino margini di discrezionalità, si farà riferimento, in via integrativa, ai principi e criteri fissati nel presente regolamento.

Sono altresì esclusi dal presente regolamento i contributi e le utilità economiche nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili per i quali esiste un'apposita disciplina legislativa o regolamentare.

PARTE 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 3 Beneficiari

Possono ricevere i contributi ed i vantaggi di cui al presente regolamento Enti o Associazioni operanti nel territorio del Comune di Imola in ragione di loro attività e iniziative, coerenti col proprio Statuto o Atto costitutivo, idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà, lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale.

Sono ritenute ammissibili domande di enti e associazioni che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- sede nel Comune di Imola da almeno un anno o, in alternativa
- attività svolta in maniera continuativa da almeno un anno nel territorio comunale

Art. 4 Elenco comunale degli enti e associazioni

Al fine di semplificare le modalità di richiesta dei contributi e vantaggi economici è istituito un elenco comunale di enti ed associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 3.

La domanda di iscrizione in tale elenco, corredata dalle autocertificazioni richieste come da modulistica che sarà resa disponibile sul sito web del Comune, deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante o dal Responsabile Locale dell'ente/associazione.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- relazione sull'attività svolta e che si intende realizzare sul territorio;
- elenco nominativo delle cariche sociali con i relativi recapiti;
- ultimo bilancio annuale dell'ente/associazione, ove previsto .

Nell'elenco sono automaticamente iscritti i soggetti che risultano già inseriti in albi ufficiali di carattere provinciale, regionale o nazionale dai quali siano rilevabili i requisiti e gli elementi di cui sopra.

Gli enti e associazioni che, avendone i requisiti, non risultino inseriti nell'elenco possono chiedere l'iscrizione in qualunque momento, anche in sede di richiesta di contributi/ vantaggi economici, allegando la documentazione richiesta

Sono esclusi dai soggetti beneficiari i partiti e movimenti politici (fatte salve le specifiche regolamentazioni e agevolazioni riguardanti i periodi di propaganda elettorale) e i sindacati.

L'elenco sarà reso pubblico e consultabile sul sito web del Comune e aggiornato con cadenza triennale.

Art. 5 Tipologia degli interventi

Gli interventi del Comune possono essere rivolti al sostegno di iniziative di cui sia riconosciuto il valore pubblico o al sostegno della attività complessiva dell'ente o associazione e consistono in contributi economici o in benefici e agevolazioni di varia natura quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale o il supporto organizzativo alle iniziative.

Tali benefici e agevolazioni (messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale, supporto organizzativo alle iniziative e simili) sono subordinati alla richiesta e all'ottenimento del Patrocinio comunale o eventualmente di contributo economico, con le modalità e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

Per quanto riguarda i contributi economici, l'ammontare è stabilito nel provvedimento di assegnazione in relazione alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, con particolare riferimento alle caratteristiche di sussidiarietà rispetto all'attività istituzionale dell'ente, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 7.

A fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.

Art. 6 Criteri di attribuzione di contributi e vantaggi economici

Criteri per la definizione della priorità ed entità del contributo o vantaggio economico sono:

- Numero di soci;
- Numero dei cittadini coinvolti nella iniziativa/attività
- Qualità e articolazione dei progetti in rapporto alle esigenze del territorio di Imola;
- Iniziative promosse, realizzate o coordinate congiuntamente da più soggetti;
- Partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'amministrazione comunale o in coerenza con piani comunali o sovra comunali in settori ritenuti strategici e prioritari dall'amministrazione comunale;
- Coerenza delle proposte col quadro complessivo delle attività per evitare sovrapposizioni e duplicazioni rispetto ad altre attività già in essere secondo uno spirito di sussidiarietà pubblico-privato ed un uso razionale delle risorse;
- Carattere innovativo delle proposte;
- Capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione;
- Capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative;
- Essersi dimostrati affidabili, puntuali e diligenti nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale.

Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale può definire specifici indirizzi, annuali o pluriennali, in relazione agli obiettivi strategici del Comune, e alle peculiarità dei diversi settori di attività.

Art. 7 Modalità per la richiesta e l'erogazione dei contributi

A seguito di avviso pubblico da pubblicarsi annualmente (entro il 31 dicembre del precedente anno di competenza), entro trenta giorni potranno essere presentate le richieste di contributo. Entro i 30 giorni

successivi verrà adottato il provvedimento dirigenziale di ammissione all'assegnazione dei contributi. L'assegnazione dei contributi verrà in seguito disposta, con apposito atto dirigenziale successivo all'approvazione del PEG dell'Ente e in misura proporzionale alle risorse disponibili.

L'avviso ed i successivi provvedimenti di assegnazione saranno pubblicati sul sito web del Comune.

È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di prendere in considerazione domande tardive laddove sussistano adeguata motivazione e risorse disponibili.

La richiesta dovrà essere corredata da elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione nonché le necessarie informazioni di natura economica e finanziaria (compresi i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, sale, spazi, imposte e tasse a favore del Comune). In particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza pubblica (stato, regione, provincia) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata delle risorse disponibili.

La concessione di contributi o vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria è subordinata alla sottoscrizione di un progetto o, per attività più complesse, di apposita convenzione tra Comune ed ente/associazione approvata dalla Giunta Comunale, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata all'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività.

Il materiale promozionale realizzato per promuovere l'evento dovrà riportare la seguente dicitura: "Con il contributo della Città di Imola" e dovrà essere inviato in bozza all'ufficio competente per l'approvazione.

Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese debitamente documentate e delle entrate accertate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica resa disponibile sul sito web del Comune

In particolare:

1. il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate;
2. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato;
3. il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva inferiore al preventivo presentato fino ad un massimo del 10%, verrà proporzionalmente ridotto se la spesa effettiva risulta inferiore al preventivo presentato di più del 10% per quanto eccede il 10% stesso.

Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute entro 4 mesi dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione.

Su specifica, motivata richiesta del beneficiario, nei casi in cui l'entità e le modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione del beneficiario, potrà, in via eccezionale, essere accordata una anticipazione nella misura massima del 80% del contributo concesso. Nel caso in cui l'iniziativa non sia realizzata o il contributo anticipato si riveli, a consuntivo, di importo superiore a quello erogabile sulla base dei precedenti criteri, le somme indebitamente riscosse dovranno essere restituite all'amministrazione entro il termine da questa assegnato.

La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite costituisce causa di esclusione da contributi /agevolazioni futuri.

Art. 8 Contributi straordinari

Il dirigente competente può, sentita la Giunta Comunale, concedere, compatibilmente con le risorse di bilancio ed in via straordinaria, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico per le quali non sia stato possibile presentare la richiesta entro il termine di cui al precedente art. 7 e comunque per

attività e progetti che si ritengono motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

PARTE 2

ASSEGNAZIONE DI SPAZI

Art. 9 Disponibilità di spazi e modalità di richiesta

Il Comune di Imola si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di sedi destinate a enti e associazioni.

La Giunta, nei limiti della disponibilità del proprio patrimonio, approva l'elenco degli spazi e locali destinati alle finalità di cui al presente regolamento

A seguito di avviso pubblico da pubblicarsi dopo l'approvazione del predetto elenco, entro trenta giorni potranno essere presentate le richieste di assegnazione. Entro i 90 giorni successivi verrà approvato il provvedimento dirigenziale di assegnazione.

L'avviso ed il successivo provvedimento di assegnazione saranno pubblicati sul sito web del Comune.

Art. 10 Beneficiari

Possono essere assegnatari di spazi enti o associazioni inseriti nell'elenco comunale di cui al precedente art. 4

Sono comunque esclusi dall'assegnazione i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune per precedenti assegnazioni di spazi.

Nella richiesta dovrà essere specificato se la sede sarà utilizzata per attività ordinarie (assemblee, incontri, ricevimento pubblico, sede legale, conservazione documentazione) o attività che richiedono particolari ambienti o attrezzature (teatro, musica, arti visive, laboratori o particolari attività fisiche)

Art. 11 Criteri di attribuzione degli spazi

L'assegnazione di spazi avviene con l'applicazione dei seguenti criteri generali:

- numero di soci
- frequenza degli incontri e numero partecipanti
- numero dei cittadini coinvolti nelle attività e iniziative
- iniziative promosse in rete con altre associazioni, soggetti pubblici e privati
- disponibilità a condividere spazi con altre associazioni con lo scopo di:
 - ottimizzare l'uso degli spazi disponibili;
 - favorire l'aggregazione e la collaborazione fra associazioni aventi finalità comuni;
 - incentivare l'ospitalità temporanea, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, a favore di associazioni di nuova costituzione;
- interessi generali perseguiti in relazione a:
 - natura delle attività , con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
 - specificità dell'organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e che fanno riferimento a valori di solidarietà.
 - attività adeguate e funzionali allo spazio da assegnare

Fermi restando i principi e criteri stabiliti dal presente regolamento, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, può definire specifici indirizzi in relazione agli obiettivi strategici del Comune ed alle peculiarità degli spazi da assegnare.

L'assegnazione di spazi viene disposta con determinazione del dirigente del Servizio "Patrimonio" sulla base della valutazione di apposita commissione costituita tra dirigenti dei Servizi comunali, o loro delegati, che terrà conto dei predetti criteri, degli eventuali indirizzi dati dalla Giunta e delle tipologie di spazi disponibili.

I rapporti tra Comune ed assegnatari sono disciplinati da apposita convenzione che indica, tra l'altro, le attività che il beneficiario si impegna a svolgere.

Art. 12 Canoni

Il canone d'uso è calcolato con riferimento al canone corrente per locali simili per tipo ed ubicazione, ridotto nella misura percentuale definita annualmente dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune, fino ad una riduzione massima del 70%. Qualora, per il tipo di locali e/o caratteristiche del fabbricato, le utenze non siano direttamente intestate al concessionario, al canone così calcolato sarà sommata una quota/mq a titolo di rimborso forfettario delle utenze.

In assenza di nuova determinazione, l'abbattimento si applica nella misura stabilita per l'anno precedente

Il canone come sopra determinato, comprensivo della quota di rimborso utenze, stabilito all'atto della concessione, è soggetto ad aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT.

Art. 13 Gestione, pulizia e manutenzione

La manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi assegnati sono a cura degli assegnatari.

Sono inoltre a carico degli assegnatari le pulizie relative agli spazi comuni, nell'ambito di accordi tra gli assegnatari stessi che dovranno individuare un referente responsabile il quale si rapporterà col Servizio comunale competente che impartirà disposizioni e direttive per un corretto utilizzo dei locali

Art. 14 Interventi di valorizzazione degli spazi

In occasione dell'assegnazione degli spazi, o nel corso della stessa, possono essere stabiliti accordi per la realizzazione, a cura e spese dell'assegnatario, di interventi di miglioramento e innovazione dei locali.

La realizzazione degli interventi da parte dell'ente/associazione può avvenire solo col consenso dell'Amministrazione Comunale ed è sottoposta alla sorveglianza da parte del Settore Opere Pubbliche.

Le spese per la realizzazione degli interventi di innovazioni e migliorie potranno essere riconosciute fino alla concorrenza del canone dovuto. Le spese eventualmente eccedenti il canone annuo potranno essere riconosciute nelle annualità successive o, qualora il contratto sia giunto a scadenza, potranno determinare una proroga del contratto.

Art. 15 Durata dell'assegnazione

L'assegnazione avviene per una durata non superiore a 3 anni; nei casi in cui siano previsti interventi di valorizzazione degli spazi ai sensi dell'art. 14 la durata dell'assegnazione dovrà comunque essere tale da garantire il rientro dalla spesa sostenuta.

L'assegnazione può sempre essere revocata con preavviso di almeno 3 mesi per urgenze e necessità della amministrazione, per inadempienze dell'assegnatario, per il venir meno dei requisiti necessari alla assegnazione o per l'assenza di attività e iniziative per 12 mesi consecutivi.

PARTE 3

PATROCINIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO

Art. 16 Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio delle iniziative, promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, che si svolgono nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando tali iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune, né la concessione di contributi, salvo quanto previsto dall'art. 5, secondo periodo del presente Regolamento.

La concessione del patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune, con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi e ai progetti dell'Ente;
- rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale.

Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune.

Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro. Potranno essere valutate con apposita istruttoria quelle iniziative i cui proventi sono destinati a scopi benefici.

Art. 17 Oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici;
- b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione;
- c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc), ad esclusione di quelli destinati alla vendita e alla distribuzione commerciale. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.

Art. 18 Concessione e durata del patrocinio

Il patrocinio è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente.

La richiesta riferita a iniziativa che si ripete con cadenza periodica dovrà riportare in modo dettagliato periodo e durata degli eventi. Per iniziative a cadenza annuale, la richiesta dovrà essere ripetuta ogni anno.

Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati all'ufficio competente. L'Amministrazione Comunale si riserva di riesaminare la domanda e di revocare la concessione, qualora l'iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente Regolamento.

Art. 19 Effetto della concessione e utilizzo dello stemma comunale

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto nel materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Imola".

L'uso dello Stemma del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato.

È fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione al riguardo.

Copia del materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente trasmesso agli uffici comunali competenti per l'approvazione.

Lo stemma può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all'evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'evento stesso.

L'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile per omissioni, errori o errate informazioni contenute nel sito del destinatario del patrocinio.

Art. 20 Presentazione della domanda di concessione

Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

Per comprovate ed imprevedibili esigenze di tempestività, l'Amministrazione potrà derogare dai termini previsti al presente comma.

Il patrocinio deve essere richiesto dal soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e notizie contenute nella documentazione prodotta.

La richiesta, compilata sull'apposito modulo disponibile nel sito del Comune, deve contenere:

- a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che costituiscono elemento di interesse per l'Amministrazione Comunale;
- c) l'indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma comunale, qualora se ne richieda l'utilizzo.

La documentazione di cui al punto a) non dovrà essere presentata dai soggetti che abbiano precedentemente fatto richiesta di iscrizione all'elenco comunale degli enti e delle associazioni, o da soggetti che abbiano precedentemente richiesto il patrocinio, presentando la stessa documentazione. In tal caso dovrà essere soltanto dichiarato che non sono intervenute modifiche o, in caso contrario, tali modifiche dovranno essere documentate.

La richiesta sarà valutata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile.

Art. 21 Collaborazione

Qualora tra l'Amministrazione Comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali ed ai programmi dell'Ente, l'Amministrazione può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto amministrativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione Comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

Parte 4

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, a titolo esemplificativo:

- a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate;
- b) i contributi scolastici erogati alle scuole statali e paritarie con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio ed all'apprendimento e di uguaglianza nelle opportunità di accesso al sapere (L.R. 26/2011 e L.R. 12/2003 nonché eventuali altre disposizioni legislative in materia);
- c) i contributi e vantaggi economici di carattere socio- assistenziale a persone fisiche che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- d) i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- e) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni per iniziative organizzate congiuntamente con l'Amministrazione;
- f) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi;
- g) rapporti disciplinati dalle specifiche convenzioni in essere con i Centri Sociali, Centri Anziani e Associazione Orti Anziani;
- h) i contributi a società sportive, federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni nonché a comitati organizzatori da questi riconosciuti destinati alla promozione della pratica sportiva di cui alla L.R. 15 febbraio 2000 n. 13 e ss.mm..

Art. 23 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 24 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti pubblici e privati ed associazioni” approvato con deliberazione C.C. n. 526 in data 20.12.1991 e successive modifiche, ad eccezione della Parte Speciale “Sport” che resta in vigore fino a nuova specifica disciplina di settore;
- il “Regolamento per la concessione in uso di locali presso “La Casa del Volontariato” approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 14.01.2005.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. I contratti e le convenzioni in essere, seppure in corso di perfezionamento, conservano validità fino alla loro scadenza, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Eventuali modifiche, se non diversamente stabilito, entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che le approva.